



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n.300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art. 49 ha previsto, a decorrere dalla nuova legislatura, l'istituzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTA la legge 3 agosto 2001, n. 317 che ha previsto l'istituzione del Ministero della Salute;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 che dall'art. 34 e seguenti che prevede che una scuola di specializzazione medica operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti;

VISTO l'art. 43, del citato decreto legislativo n. 368/1999, che prevede l'istituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

VISTO il D.M. 23.10.2000, concernente l'istituzione dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

VISTI i DD.MM. in data 6/5/2002 e 16/6/2003, relativi alla sostituzione di alcuni componenti nell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

VISTI in particolare il co. 1, dell'art. 43, del D.Lgs. n. 368/1999, che prevede, tra i compiti preventivi dell'Osservatorio, la determinazione degli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità e la indicazione dei requisiti di idoneità generali della rete formativa e delle singole strutture che la compongono;

VISTO il D.M. 1/8/2005 relativo al riassetto delle Scuole di specializzazione mediche, che al co. 3 dell'art. 3 prevede che la rete formativa, dotata di risorse assistenziali e socio-assistenziali pertinenti allo svolgimento delle attività professionalizzanti, sia adeguata agli standard individuati dall'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica;

VISTO il documento relativo agli standard per l'accreditamento delle strutture universitarie e ospedaliere per le singole specialità, trasmesso dal Prof. Latteri, Presidente dell'Osservatorio, allegato alla nota n. 62, del 9/2/2005;

VISTA la nota del Presidente dell'Osservatorio, n. 69, del 20/1/2006, con cui è stato trasmesso il documento relativo ai requisiti di idoneità generali della rete formativa e i requisiti specifici in rapporto alle singole specialità;

ACQUISITO il parere del CUN;

ACQUISITA l'intesa del Ministro della Salute,



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

D E C R E T A :

Art. 1 Il presente decreto definisce gli standard generali, che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità e gli standard specifici relativi alle singole specialità, di cui all'allegato n. 1, facente parte integrante del presente provvedimento, conformemente a quanto disposto nell'art. 43, del D.Lgs. n. 368/1999, determinati da parte dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica.

Art. 2 Il presente decreto definisce inoltre i requisiti di idoneità generali della rete formativa e i requisiti specifici delle singole specialità, di cui all'allegato n. 2 del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 43 del D.Lgs. n. 368/1999, determinati da parte dell'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica.

Roma, 5/4/2006

IL MINISTRO

FIRMATO:

Moratti